

XXIV.

TORNATA DEL 22 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Approvazione del progetto di legge per l'applicazione agli impiegati dell'amministrazione militare marittima di alcune disposizioni della legge 20 giugno 1851 sulle pensioni dell'armata di mare — Discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei fidecommissi e maggioraschi nelle province Lombarde, Napoletane e Siciliane — Adesione del Ministero alle modificazioni proposte dall'ufficio centrale — Discorso del Senatore Vacca in appoggio del progetto — Chiusura della discussione generale — Adozione dell'art. 1 — Emendamento del Senatore De-Foresta all'art. 2, combattuto dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Senatore Arnulfo (relatore) — Osservazioni del Senatore De-Foresta — Approvazione della proposta del Senatore Galvagno per la correzione di un errore materiale di stampa nell'art. 1 — Parlano in appoggio dell'emendamento De-Foresta, i Senatori Galvagno, Poggi e Lauzi — contro il Ministro di Grazia e Giustizia, Nardelli e Arnulfo — Aggiunta all'art. 2 proposta dal Senatore Poggi, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dall'ufficio centrale — Proposta di rinvio all'ufficio centrale dell'art. 2 fatta dal Senatore Ferrigni, appoggiata dai Senatori Martinengo e Galvagno, combattuta dai Senatori Arnulfo e Nardelli — Osservazione del Senatore Gallina — Reiezione della proposta del Senatore Ferrigni — Deliberazione sull'ordine della votazione dell'emendamento De-Foresta, e dell'aggiunta Poggi — Approvazione dell'emendamento del Senatore De-Foresta e dell'art. 2.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, non che il Senatore Niutta, Ministro senza portafoglio.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore segretario Cibrario legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI

N. 2969. Giacomo Montefusco, Colonnello del Genio militare di Napoli, ricorre al Senato, onde ottenere che nella liquidazione della pensione di riposo gli venga computato il grado di colonnello ottenuto nella sua carriera.

N. 2970. Gli agenti forestali di Sicilia domandano che venga loro esteso il decreto dell'11 febbraio 1860, onde essere pegggiati nello stipendio a quelli delle Province Napoletane (Petizione mancante delle firme).

Legge pure le lettere dei Senatori Prudente, Guallerio, Corrales e Andrea Colonna per una proroga del già accordato congedo, e dei Senatori Gioachino Colonna, Pallavicino Trivulzio e Sanvitale per un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Porto a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

Dal signor ingegnere Giorgio Schirò di un suo scritto sull'attuale condizione forestale e solforifera di Sicilia.

Dal signor vice-governatore della provincia di Cremona di due copie degli atti di quel Consiglio provinciale per la sessione scorsa 1860.

Dal signor Filippo Cadorna delle sue congratulazioni alla Roma degli Italiani.

Dal signor Senatore Capocci Presidente dell'Accademia Pontaniana di una raccolta di poesie al Re d'Italia Vittorio Emanuele.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPLICAZIONE AGLI IMPIEGATI
DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE MARITTIMA
DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE
20 GIUGNO 1851

SULLE PENSIONI DELL'ARMATA DI MARE.
(V. atti del Senato N. 15).

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge per l'applicazione agli

impiegati dell'Amministrazione militare marittima di alcune disposizioni della legge 20 giugno 1851 sulle pensioni dell'armata di mare, presentato dal Ministro di Marina.

Leggo il progetto di legge la cui adozione pura e semplice è stata proposta dall'ufficio centrale. (Legge il progetto *V. infra*)

Se nessuno domanda la parola la discussione generale rimane chiusa e passerò alla lettura dei singoli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Gli articoli 3, 4, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 20 giugno 1851 sulle pensioni agli individui appartenenti ai corpi della Regia Marina sono applicabili agli impiegati del Commissariato di Marina, ed ai loro congiunti quando si trovino nei casi rispettivamente in essi articoli contemplati per effetto di servizio a bordo dei regii legni. »

« Uguale applicazione degli articoli succitati sarà fatta agli individui dell'amministrazione centrale della marina, i quali fossero in identiche condizioni. »

(Approvato)

« Art. 2. Sarà pure applicabile ai detti impiegati il disposto dell'art. 24 della legge summentovata.

(Approvato).

« Art. 3. Sarà computata a tenore del citato art. 24, la navigazione già fatta sui regii legni a quegli impiegati, già appartenenti comunque all'amministrazione militare marittima, i quali al giorno della promulgazione di questa legge, si trovino in attività di servizio anche presso le altre amministrazioni dello Stato. »

(Approvato).

« Art. 4. L'ammontare della pensione che per effetto della presente legge spetterà alle persone indicate negli articoli precedenti sarà ragguagliata alla tariffa annessa al regio brevetto 21 febbraio 1835. »

(Approvato).

Si procede ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore segretario D'Adda fa l'appello nominale).
Risultato della votazione.

Votanti 76

Favorevoli 75.

Contrari 1.

(Il Senato adotta).

DISCUSSIONE SULL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ABOLIZIONE DEI FIDECOMMISSI,
E MAGGIORASCHI NELLE PROVINCE LOMBARDE,
NAPOLETANE e SICILIANE.
(*V. atti del Senato N. 7*).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'abolizione dei fidecommissi, maggioraschi e delle sostituzioni fidecommissarie nelle province lombarde, napoletane e siciliane.

Avendo il Ministro di grazia e giustizia dichiarato di accettare le modificazioni proposte dall'ufficio centrale, leggerò il progetto modificato dal mentovato ufficio.

« Art. 1. Nelle province Lombarde, Napoletane e Siciliane l'istituzione di fidecommissi, di maggioraschi e generalmente di tutte le disposizioni per atto tra vivi, o d'ultima volontà, colle quali sia imposto l'obbligo di conservare e di restituire ad una terza persona, sono vietate. »

« La nullità della sostituzione fidecommissaria non reccherà alcun pregiudizio alla validità della donazione, della istituzione o del legato a cui sta aggiunta; restando caducate tutte le sostituzioni anche del primo grado. »

« Art. 2. Ogni vincolo dipendente da istituzioni di fidecommissi o di maggiorasco, o di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria creato anteriormente alla pubblicazione della presente legge è sciolto. »

« Art. 3. Il disposto dei due precedenti articoli non è applicabile alle sostituzioni di cui negli articoli 945, 1003 e 1004 e relativi del Codice delle Due Sicilie. »

« Art. 4. La piena proprietà della metà dei beni già vincolati per ragione di fidecommissi, di maggiorasco o di altra qualsiasi consimile disposizione, si consoliderà nell'attuale possessore od avente diritto al possesso, e l'altra metà rimane riservata al primo o primi chiamati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge. »

« L'usufrutto però della totalità d'essi beni continuerà ad appartenere all'attuale possessore durante la sua vita. »

« Sono applicabili fra il proprietario e l'usufruttuario le disposizioni contenute negli articoli 518, 520 e relativi del Codice austriaco, e nella sezione 2, tit. 3, cap. 1 del Codice delle Due Sicilie. »

« Art. 5. La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dai possessori attuali, quanto dai primi chiamati. »

« Art. 6. Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al fidecommissi, al maggiorasco od alla sostituzione fidecommissaria nato o concepito, se la dotazione sarà stata fatta con beni di proprietà privata, questi spetteranno per intero all'attuale possessore; se la dotazione invece sarà stata fatta in tutto od in parte dallo Stato, la proprietà della metà dei beni da esso donati si devolverà alle Regie Finanze, ed il rimanente spetterà in piena proprietà all'attuale possessore, salvo sempre al medesimo l'usufrutto della totalità dei beni a norma del capoverso dell'art. 3. »

« Art. 7. Le pensioni che per obbligo di legge già venivano soddisfatte dai possessori (dei maggioraschi dovranno dai medesimi continuarsi a pagare. »

« Alla loro morte vi saranno tenuti i loro eredi ed i primi chiamati o gli eredi di questi, salvo che la qualità di primi chiamati concorra in coloro stessi ai quali tali pensioni erano pagate. »

« Nel caso previsto dall'articolo precedente vi sarà anche tenuto lo Stato per la sua tangente. »

« Art. 8. La presente legge non pregiudica agli altri diritti che si fossero acquistati prima dell'attuazione della medesima. »

« Art. 9. Agli aventi diritto a pensione di cui nel-

l'articolo 7 della presente legge, ed a coloro ai quali le leggi preesistenti concedevano una qualche ragione sul fidecommesso o maggiorasco, competerà, a garanzia dei loro diritti, ipoteca sui beni che ne costituiscono la dote, da iscriversi in conformità delle leggi vigenti nelle province ove sono situati. »

« Art. 10. Se l'ipoteca di cui nell'art. precedente sarà iscritta nei 90 giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, non sarà primeggiata da altre ipoteche o privilegi, ed ogni alienazione di detti beni o vincolo reale sui medesimi imposto non potranno invocarsi in pregiudizio dell'ipoteca medesima. »

« Trascorso il termine di giorni 90 l'ipoteca non avrà effetto salvo dalla data dell'iscrizione posteriormente presa. »

« Art. 11. L'ipoteca di cui nell'art. 9 non sarà di pregiudizio ai diritti di privilegio o d'ipoteca che sopra i beni vincolati si fossero nei modi legali acquistati e conservati prima della pubblicazione della presente legge. »

« Art. 12. Sono abrogate le disposizioni dei §§ 603, 610 e seguenti sino al 645 del Codice Civile austriaco tuttora vigente in Lombardia, in quanto siano in opposizione colla presente legge, e gli articoli 946 a 963 della parte I. a (Leggi Civili) del Codice delle Due Sicilie vigente nelle provincie Napoletane e Siciliane, ed in generale ogni altra disposizione contraria. »

È aperta la discussione generale.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Signori Senatori. Dopo il vostro voto recente che sanzionava lo scioglimento dei vincoli feudali, identità di ragioni persuade l'adozione di cotesta legge, che intende a far sparire le ultime vestigia dei fidecommessi; legge la quale informasi ai principii medesimi: attuare il principio di uguaglianza civile: restituire alla proprietà il libero movimento: provvedere agli interessi dell'agricoltura, del commercio e della ricchezza pubblica.

Io non istarò a ricordare le vicende storiche, nè le condizioni presenti dei fidecommessi nelle varie regioni d'Italia, perciocchè trovo la relazione ministeriale compiuta tanto da non lasciar nulla a desiderare: toccherò solo, e brevemente, dei maggioraschi che è propriamente quella parte della legge che più d'appresso si riferisce agli interessi delle provincie meridionali.

I maggioraschi, voi lo sapete, furono creazione napoleonica.

Napoleone I stimò di circondare di nuovi splendori e dare una base più solida al trono innalzato dal voto popolare, creando l'aristocrazia del merito, della spada e degli eminenti servizi nazionali. I fatti mostrarono che egli si era ingannato; mostrarono che non si rifanno, nè si richiamano a vita certe istituzioni decrepite, circondandole di nuove forme: ed infatti l'aristocrazia della spada non poté rimpiazzare l'aristocrazia della perga-

mena; si ebbe pertanto un'aristocrazia cortigiana e servile, ma non più un potere sociale.

Rimase non però una qualche cosa d'indistruttibile, rimase l'illustrazione dei grandi nomi. Segnalate a cagione d'esempio il nome di un Montmorency, di uno Strozzi, d'un Alfieri di Sostegno, di un Colonna, e questi nomi non avranno a temere l'oblio, perciocchè essi si rannodano alle grandi tradizioni nazionali, nè i decreti nè le rivoluzioni non varrebbero certo ad abolirne la memoria.

I maggioraschi vennero importati nel reame di Napoli dall'occupazione francese, dipoi la ristorazione del 1815 gli accettò e gli ampliò. Ma lode al vero, la istituzione dei maggioraschi nelle regioni meridionali non funzionò altrimenti che come una superfetazione nè aggiunse splendore o decoro agli iscritti sul libro d'oro; rimase solo, convien dirlo, come a testimonio di un vano ed odioso privilegio.

Ciò posto, il progetto di legge che ci viene a proporre l'abolizione dei maggioraschi riesce accettabile, perchè mentre non offende profondamente gli interessi di una classe privilegiata, soddisfa agli interessi sociali.

Esaminerò di volo i punti prominenti della legge.

Lo schema di legge ha emendato un vizio del Codice francese, e lo ha emendato appunto seguendo le orme del Codice napoletano, perciocchè il Codice francese, in odio delle sostituzioni, aveva posto il principio della loro nullità, e poi esagerandone le conseguenze, dichiarava nulle le istituzioni, accomunandole alla sorte delle sostituzioni cui andavano congiunte. Ora egli è evidente che questo era un derogare alle regole del diritto comune, perciocchè è noto, che nelle disposizioni d'ultima volontà le condizioni contrarie alla legge si hanno per non iscritte: *vitantur, non vitiant*. Non c'era adunque ragione perchè si avesse dovuto derogare al diritto comune, assorbendo l'istituzione nella nullità della sostituzione: l'istituzione poteva bene stare da sé; e queste considerazioni non sfuggirono punto al grave senno dei redattori del nostro Codice napoletano, sicchè correggendo il Codice francese, veniva dichiarato, che la nullità della sostituzione non dovesse per nulla pregiudicare alla validità della istituzione.

Trattavasi inoltre di provvedere alla sorte dei chiamati ai fidecommessi. S'egli è vero da un canto che i chiamati non s'avevano che un diritto d'aspettativa, una speranza, sicchè una legge di ordine pubblico poteva bene recidere il corso delle speranze e delle aspettative, non è poi men vero che ove nuovi impegni, relazioni, ed interessi si fossero creati all'ombra di codeste aspettative, sarebbe poco consentaneo all'equo il troncarle ed annullarle.

Del rimanente la questione fu esaminata all'occasione della abolizione dei vincoli feudali, epperò non vi tornerò sopra; farò solo osservare come lo schema di legge nel provvedere ai diritti dei chiamati, e nel fissare la misura di codesta quota ha stimato elevarla alla metà della proprietà a differenza del terzo attribuito ai chia-

mati nei feudi: e sta bene, perchè egli è certo che i chiamati ne' fidecommissi tengono il loro diritto *ex pacto et providentia majorum*.

Rimaneva nel disegno di legge una lacuna ed era questa: proclamandosi il principio generale della nullità delle sostituzioni fedecommissarie non vi si apponeva nessuno dei casi di eccezione riguardanti le sostituzioni permesse. Vi era anzi la clausola derogatoria, la quale indubitatamente avrebbe mandato giù tutte le disposizioni permesse: ora e per la legislazione francese o per la nostra legislazione a fianco alla regola generale del divieto delle sostituzioni fedecommissarie, si poneano le sostituzioni permesse; un caso di sostituzione permessa era nei maggioraschi; un secondo riflettea la sostituzione volgare: un terzo riferivasi alla sostituzione pupillare, respinta dal Codice francese, accolta dal nostro, ed infine l'ultima eccezione riguardava la sostituzione officiosa, cioè la disposizione permessa in pro' dei nipoti.

Ora della sostituzione volgare, o della sostituzione pupillare non accade intrattenerci, perchè in verità queste sostituzioni non presentano i caratteri spiccati di sostituzioni fedecommissarie.

La questione è più delicata circa la sostituzione officiosa. A guardare nel fondo in cotesto genere di sostituzioni non è a dubitare che vi concorrano gli elementi caratteristici della sostituzione vietata, cioè l'ordine successivo e l'obbligo di conservare e restituire.

Però nella redazione del Codice di Francia prevalsero considerazioni contrarie; si volle da un lato incoraggiare le liberalità in favore delle famiglie nascenti e si volle d'altra banda armare la patria potestà del potere d'infrenare la prodigalità, le dilapidazioni de' figliuoli a danno delle generazioni future. E inoltre si pensò di ordinare cosiffatte disposizioni per guisa da salvarle da qualunque vizio d'ineguaglianza; così tutti i chiamati vennero posti in parità di condizione senza niuna distinzione di sesso, nè di età. Da ultimo fu limitata al primo grado la disposizione, e con tutte queste precauzioni e questi correttivi nella legislazione francese adottaronai codeste disposizioni, le quali, come io vi dicea, furono eziandio accolte nel Codice napoletano.

Ricordiamo che in processo di tempo sotto la ristaurazione, e propriamente sotto il ministero Villèle, si volle portare la mano anche su quella parte del Codice e si pensò di allargare le sostituzioni permesse, estendendole al secondo grado, e questo fu fatto per temperare l'azione troppo democratica del sistema successorio; però questa legge del 26 cadde sotto il peso della sua impopolarità; sicchè nel 1849 in Francia si vide abrogata.

Quando adunque la legge l'ebbe ristaurata in questi termini in cui era stata redatta nel Codice francese e nel Codice napoletano, io credo che merita assolutamente il rispetto; e sotto questo rapporto non potrà che far plauso al divisamento dell'ufficio centrale, il quale ha creduto di aggiungere questa spiegazione e

questo emendamento, il quale fu accolto dal Ministero stesso. Con questi emendamenti adunque io mi associo completamente al progetto di legge il quale non fa che attuare provvedimenti che si raccomandano per evidente utilità in quanto soddisfanno agli interessi generali della società.

Presidente. Se non si domanda la parola, interrogo il Senato se intenda chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggerò i singoli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Nelle province Lombarde, Napoletane e Siciliane l'istituzione di fedecommissi, di maggioraschi e generalmente di tutte le disposizioni per atto tra vivi, o d'ultima volontà, colle quali sia imposto l'obbligo di conservare e di restituire ad una terza persona, sono vietate.

« La nullità della sostituzione fedecommissaria non recherà alcun pregiudizio alla validità della donazione, della istituzione o del legato a cui sta aggiunta; restando caducate tutte le sostituzioni anche del primo grado ».

(Approvato).

« Art. 2. Ogni vincolo dipendente da istituzioni di fedecommissi, o di maggioraschi o da qualsiasi altra disposizione fedecommissaria creato anteriormente alla pubblicazione della presente legge è sciolto.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta.** Io vorrei che il Ministero e l'ufficio centrale consentissero alla soppressione delle parole « o qualsiasi altra disposizione fedecommissaria ».

Desidero questa soppressione non tanto perchè le indicate parole formano un evidente pleonaso con quelle « ogni vincolo di fedecommissi, » quanto perchè ho veduto in pratica che da esse son sorte molte e gravi questioni dipendenti da pretese di estendere le disposizioni della legge a casi da essa non previsti e che non sono menomamente nella mente del legislatore. E difatti, quando si dice che sono soppressi tutti i fedecommissi e i maggioraschi, se non si vuole che le espressioni « ed ogni altra disposizione fedecommissaria » siano un pleonaso, una pura ripetizione, conviene credere che significhino qualche cosa di più; ed allora vi è per lo meno il dubbio che la soppressione possa estendersi ad altre disposizioni.

Ho veduto in pratica pretendere di desumersi da queste altre espressioni, che siansi volute sopprimere, per esempio, le cappellanie, le istituzioni di beneficenza ed altre simili, la qual cosa non è, nè può essere il concetto di questa legge. In conseguenza io prego il Ministero e l'ufficio centrale di consentire alla detta soppressione, malgrado la quale credo che la legge avrà tutta l'estensione che vi si vuol darle.

In ogni caso poi osserverò che se si volessero assolutamente mantenere le dette espressioni, conver-

rebbe almeno servirsi di quelle stesse usate nell'articolo successivo, cioè « di ogni altra disposizione di simile natura. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Sono certamente molto assennate le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Foresta, ma temerei che la loro applicazione potesse portare al di là di quanto allo stato di questa legge noi ci proponiamo.

Se noi diciamo semplicemente: « ogni vincolo dipendente da fidecommesso o da maggiorasco, creato anteriormente alla presente legge, è sciolto, » io temerei che il concetto abbracciasse solamente quei fidecommessi e quei maggioraschi che costituiscono un vero ente, una vera istituzione, e non colpissero quelle disposizioni le quali senza costituire in vero senso, ente di un fidecommesso, o di maggiorasco, contenessero però in alcun modo l'obbligo di conservare e di restituire. E infatti voi sapete, o signori, che il codice francese si esprime a tale riguardo: *Toute substitution est prohibée: toute disposition par la quelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers sera nulle...*, formola generale ed ampia, la quale abbraccia non solo i fidecommessi, i maggioraschi e gli enti sostanzialmente costituiti a fidecommessi o maggioraschi, ma tutte quelle disposizioni per le quali potesse in qualche modo vedersi stabilito il carico di conservare e di restituire.

Questo è il motivo pel quale io avrei creduto di aggiungere quelle parole « ed ogni altra disposizione fidecommessaria » precisamente perchè nelle generali loro espressioni queste parole colpissero ogni obbligazione, ogni carico di conservare e di restituire, così pel futuro, come per lo passato.

Teme l'onorevole Senatore De Foresta che ciò possa abbracciare anche le cappellanie, ed i benefici semplici. Certamente se sotto la denominazione di cappellanie o di beneficio si contenesse veramente un fidecommesso, in allora questa istituzione dovrebbe correre la sorte assegnata dalla presente legge ai fidecommessi. — Lacnde questa osservazione dell'onorevole Senatore De Foresta mi persuade che io non potrei accettare quale è nella sua pienezza la sua proposizione, cioè quello che egli proponeva nella prima parte del suo discorso; imperocchè tuttavolta che sotto il nome di cappellania o di beneficio si nascondesse un vero fidecommesso, ossia, come suol dirsi, un fidecommesso palliato, questa istituzione, salvo quanto sarebbe opportuno per l'adempimento dei pesi, salvì insomma la cappellania, ed il beneficio nella loro canonica ragione, ed entità, nel rimanente non potrebbe sussistere. Or bene adunque quando noi dicessimo che si dichiarano sciolti i maggioraschi, i fidecommessi, senza aggiungere le ulteriori parole: *e qualunque altra disposizione fidecommessaria*, e si presentasse un ente sotto il titolo di cappellania o di beneficio, quand'anche involvesse in sé una disposizione fidecommessaria, non lo si potrebbe per avventura dire abolito, si dovrebbe ritenere mantenuta un' istituzione

la quale ben avrebbe la forma esteriore di cappellania o di beneficio, ma sarebbe una vera disposizione fidecommessaria; o per lo meno ne sorgerebbe dubbio assai grave. Per queste considerazioni, nel mentre accetterò qualunque emendamento il quale concordi col concetto intrinseco dell'onorevole Senatore De Foresta, quello cioè di vietargli assicurare, che l'abolizione non si estenda oltre i confini determinati dallo scopo della legge, per altro canto non potrei consentire la soppressione assoluta delle parole *qualsiasi altra disposizione fidecommessaria*, ossia del concetto che sta in esse racchiuso. Però se si crederà che a questa parola debba surrogarsi od aggiungersi qualche altra espressione la quale allontani quelle discussioni a cui accennava il Senatore De Foresta, io sarei disposto ad accettare emendamento siffatto; così però, che il concetto della proposta legge, cioè lo scioglimento d'ogni vincolo veramente fidecommessario, sia raggiunto, e lo sia come per l'avvenire così pel passato.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Io aveva osservato che se si volevano mantenere le parole in questione conveniva almeno servirsi di quelle stesse usate nell'articolo terzo, cioè *ogni altra disposizione di simile natura*; ma le ultime osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro hanno accresciuto ancora maggiormente i miei timori, e mi obbligano ad insistere più fortemente che io possa per la assoluta soppressione. Sia pure, diceva il signor Ministro, che dalle contese espressioni possa trarsi argomento per voler soppressi non solo i veri fidecommessi e i maggioraschi, ma pur anche quelle altre disposizioni che sotto altre apparenze possono più o meno averne i caratteri, alcune cappellanie, alcuni benefici semplici istituzioni di beneficenza, e simili, le ripetute parole dovranno sempre lasciarsi, perchè la legge soppressiva deve colpire non solo le sostituzioni palesi, ma anche le palliate.

Ma, o signori, se ritenuta questa interpretazione, potrà pretendersi la soppressione dei benefici semplici e delle cappellanie ed istituzioni di beneficenza e simili, che possono avere qualche carattere di fidecommesso, noi dovremo applicare alle medesime l'articolo di questa stessa legge, per cui i beni che ne fanno l'oggetto devono essere divisi per metà tra il possessore e l'altra metà al primo chiamato. Ora io domando se ciò possa essere applicato alle cappellanie ed ai benefici e simili. Impossibile! Se anche queste istituzioni si vogliono sopprresse, si sopprimano pure; ma perciò vi vuole una legge speciale con altri principii e con altre disposizioni per la destinazione dei beni avincolati. Converrà prima provvedere per i fondi necessari all'adempimento degli obblighi, e quindi si ripartirà, come si crederà giusto, quanto rimarrà di libero, e non credo per esempio che si vorrà darne la metà al cappellano considerandolo come possessore. Io insisto pertanto più che mai per la adimandata soppressione e con profondo convincimento

prego di nuovo il sig. Ministro e l'ufficio centrale di aderire...

Senatore **Arnolfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**... di consentire piuttosto alla soppressione di queste parole, convinto come sono io, e credo che siamo tutti, che quando si dice, che si sopprime ogni vincolo di fedecommissio di primogenitura, e di maggiorasco, non si aggiunga più all'estensione della legge quando si dica *od altra qualsiasi disposizione fidecommissaria*.

Presidente. Il signor Senatore Arnolfo Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Arnolfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale ha adottato la redazione proposta dal Ministero, nè sorse il dubbio che venne testè elevato dall'onorevole Senatore De Foresta, in quanto che l'ufficio crede che adottandosi la dizione *qualsiasi altra disposizione fidecommissaria* non ne nascano le pregiudiziali conseguenze che l'onorevole Senatore accennò di temere; poichè con queste parole altro non si dice, salvo che si vuole abolire tutto ciò che realmente ha il carattere di fedecommissio.

Ora se le istituzioni di cui l'onorevole Senatore fece cenno per il modo col quale sono concepite assumono il vero carattere di disposizioni fidecommissarie riescono colpite da quest'articolo, ed è giusto che il sieno; poichè sul principio di massima, cioè l'abolizione, l'onorevole Senatore De Foresta concorda e col Ministero e coll'ufficio centrale; ovvero i termini, coi quali sono le disposizioni concepite e siano esse benefizi o chiamate con altro nome, non contengono disposizioni fidecommissarie, cioè non contengono un fedecommissio palliato, ed in questo caso la legge si e come è proposta non le può per nulla afficere.

Con ciò vede il Senato che l'applicazione della legge dipende dai termini, coi quali saranno concepite le disposizioni onde determinare se contengano un fedecommissio o no, e non dai termini con cui si concepisca la legge i cui termini non ammettono dubbio.

Se la disposizione che abbia nome di cappellania o beneficio si può caratterizzare per fedecommissio, in allora è giusto che la legge la colpisca, qualunque sia il nome con cui il fedecommissio siasi coperto; tant'è che il codice vigente nelle antiche province, il codice cioè Albertino, prevede questo caso e dichiara che quando le istituzioni hanno certi caratteri, come per esempio, se i pesi non siano proporzionati all'importanza dei beni vincolati, debbano esse riguardarsi come fidecommissarie. Può quindi darsi il caso di una cappellania, d'un beneficio instituito per modo che contenga sostanzialmente un'istituzione fidecommissaria; e quando ciò avvenza egli è giusto, è logico, ripeto, che questa legge la colpisca.

Pare adunque che i temuti inconvenienti non possano sussistere.

Non inopportuna parve altresì la dizione di cui si tratta per un'altra considerazione, ed è, che siccome

l'articolo 2 deve applicarsi anche alla Lombardia, dove il Codice civile austriaco ammette, direi, due specie di fedecommissi, definite da due separati articoli.

Nell'articolo 603 sta scritto: « Il testatore può imporre al suo erede l'obbligo di trasmettere dopo la sua morte o in alcuni casi determinati l'eredità adita ad un secondo nominato erede. Questa disposizione si chiama sostituzione fidecommissaria. »

Nell'articolo 618 si definisce un'altra specie di fedecommissio, che chiamasi di famiglia, in questi termini: « Il fedecommissio (di famiglia) è una disposizione, in di cui forza un patrimonio si dichiara qual sostanza inalienabile della famiglia a favore di tutti i futuri successori del casato, od almeno di molti di essi. »

Questa doppia, e dirò fino ad un certo punto diversa definizione giustifica, a parere dell'ufficio centrale, almeno la convenienza di introdurre una dizione più generale nell'articolo 2; e questa medesima ragione parmi abbia persuaso il Senato ad approvare l'articolo primo, il quale non solo vieta le istituzioni di fedecommissi e maggioraschi, ma vieta generalmente tutte le disposizioni per atto tra vivi e d'ultima volontà, colle quali si sia imposto l'obbligo di conservare e restituire a terze persone; il che, a mio giudizio, è una disposizione molto più larga, e molto più estesa di quella contenuta nell'articolo secondo.

Non è a dirsi che l'articolo 1 ed il 2 debbono avere ed hanno nel progetto uno scopo comune, colla sola differenza che il primo si riferisce al futuro ed il secondo si riferisce al passato. Mi pare che con queste spiegazioni debba, se pure fosse d'uopo, scomparire ogni timore di dubbio, ogni pericolo nell'applicazione dell'articolo 2, sulla portata cioè della parola su cui si discute; e che l'obbiezione elevata dall'onorevole Senatore De Foresta giovi a questo scopo, poichè rimarrà chiarito ben positivamente che si vogliono colpire le istituzioni fidecommissarie anche quando siano state sotto altro nome palliate, ma non le istituzioni pie, le cappellanie che di fedecommissio non hanno nè nome nè caratteri.

Senatore **De Foresta**. Io desidererei di fare ancora qualche breve osservazione; ma siccome il regolamento nostro non permette agli oratori di prender la parola sull'istessa questione più di due volte, così...

Varii Senatori. Parli, parli.

Presidente. Trattandosi di questione di rilievo io penso che il Senato, non ostante il disposto del regolamento, sentirà volentieri le parole del Senatore De Foresta...

Varie voci. Sì, sì, parli.

Presidente. La parola quindi è al Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta**. Dirò brevi parole. Io confesso che dopo le spiegazioni date dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, il mio dubbio lungi di avere scemato si è di molto accresciuto. Specialmente le ultime osservazioni dell'onorevole Relatore mi persuadono

che interpretate come ora sono le parole in questione, vi sarebbe grave pericolo il lasciarle sussistere.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Senatore De Foresta. E difatti si dice che s'intende applicare l'articolo 2 in discussione non solo ai veri fedecommissi, conosciuti come enti morali, ma anche a qualunque disposizione che possa vestirne soltanto i caratteri. Ora, io chieggo se così inteso questo articolo non siavi a temere che sorgeranno liti immense e continue per tentare di dimostrare or con un pretesto or con un altro che questa o quella istituzione che abbia più o meno odore di fedecommissio è soppressa, che i beni che ne costituiscono la dote devono essere avvincolati?

Ma badate, si dice, che l'articolo secondo è consentaneo all'articolo primo.

Nell'articolo primo si proibiscono i fedecommissi, i maggioraschi e tutte le altre disposizioni che sotto un titolo qualunque possono avere per iacopo l'obbligo di conservare e restituire.

Ciò è vero; ma, o signori, io credo che deve farsi una distinzione grandissima tra l'avvenire e il passato.

Io non ho sollevato difficoltà intorno all'articolo primo, perchè?

Perchè credo che il legislatore per essere consentaneo a sè stesso, deve proibire non solo ciò che si farà d'ora in poi contro la lettera, ma anche contro lo spirito della legge; nè vedo che vi sia inconveniente di sorta che si dica che saranno nulle non solo le disposizioni che conterranno chiaramente e palesemente un fedecommissio o un maggiorasco, ma ben anche quelle che sotto altre forme palliate conterranno disposizioni che più non si vogliono. Ma in quanto alle istituzioni già esistenti è egli prudente che si dia appiglio a chiunque di venire a cercare sotto un pretesto o sotto di un altro che una disposizione qualunque contenga un fedecommissio, e di muovere una lite, cagionare lo scompiglio e la rovina in famiglie per tentare di sottrarre una parte di beni ai possessori? Io non lo credo, nè penso che questo possa essere il pensiero del Governo, che propone la legge, nè che tanto pericolo possa il Senato approvare....

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore De Foresta. Ripeto adunque che se le contese parole sono opportune quanto all'avvenire, non possono approvarsi quanto al passato.

E difatti, o signori, noi abbiamo esempi di varie leggi oppressive dei fedecommissi; fra le altre, citerò la legge francese e quella della repubblica Ligure.

La legge francese, in data del 25 ottobre e 14 novembre 1792, era così concepita:

« Art. 1. Toutes substitutions sont interdites et prohibées à l'avenir.

« Art. 2. Les substitutions faites avant la publication du présent décret par quelque acte que ce soit, qui ne seront pas ouvertes à l'époque de la dite publication sont et demeurent sans effet.

« Art. 3. Les substitutions ouvertes lors de la pu-

blication du présent décret n'auront d'effet qu'en faveur de ceux seulement qui auront alors recueillis les biens substitués ou le droit de les réclamer.

La legge ligure poi del 22 e 26 marzo 1799 era così concepita:

« Art. 1. I beni soggetti a fedecommissi, primogeniture o sostituzioni di qualunque specie dall'accettazione della costituzione sono rimasti liberi per metà presso chi li possedeva o aveva diritto di possederli e per l'altra metà, per quel che concerne la proprietà degli stessi, s'intenderà devoluta liberamente all'immediato successore o immediati successori ».

Come vedete, o signori, mentre la legge francese era semplice e laconica, la legge ligure conteneva all'incirca le stesse espressioni usate nell'articolo secondo che discutiamo.

È bene, si fu appunto la legge ligure che diede luogo alle questioni che ho accennato, le quali mi hanno fatto sorgere il timore di vederle rinnovate nei paesi ove questa legge avrà vigore.

Io del resto riduco la questione a questi semplici termini. È egli vero che quando noi diciamo: ogni vincolo di fedecommissio e di primogenitura, comprendiamo tutto ciò che è veramente fedecommissio e primogenitura? Ciò è innegabile. A cosa serviranno dunque le altre parole o di qualsiasi altra disposizione fedecommissaria? Necessariamente si vorrà inferire da esse per lo meno che siansi volute autorizzare le soppressioni e le liti che ho accennato, e ciò, ripeto, sarebbe un grave pericolo.

Io pertanto sono convinto che meglio sia prescindere assolutamente dalle tante volte ripetute parole.

Presidente. Il signor Senatore De Foresta intende di proporre un emendamento o solo la soppressione delle parole o di qualsiasi altra disposizione fedecommissaria?

Senatore De Foresta. La soppressione di queste parole.

Presidente. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore Galvagno. Io credo che veramente la difficoltà eccitata dal signor Senatore De Foresta sussista, e che, a parer mio, debba essere risolta nel modo da lui suggerito. E per verità, in questa materia dobbiamo distinguere il passato dall'avvenire.

Quanto all'avvenire, provvede l'art. 1 che avete votato. Ma l'art. 1 non avrà egli assolutamente nessuna influenza sul passato? Io lo nego.

E per verità, l'art. 1 è così concepito.

« Nelle province lombarde, napoletane e siciliane la istituzione di fedecommissi, di maggioraschi e generalmente di tutte le disposizioni per atto tra vivi o di ultima volontà, colle quali sia imposto l'obbligo di conservare e di restituire ad una terza persona sono vietate. »

Presidente. Scusi se lo interrompo, è occorso un

errore di stampa, e invece di dire *sono vietate*, si deve dire *è vietata*.

Senatore Galvagno. Io farci invece un altro cambiamento....

Presidente. L'articolo è già votato. Io interrogherò solo il Senato se voglia correggere questo errore di stampa e dire cioè: l'istituzione di fidecommissi, ecc. è vietata, invece di *sono vietate*.

Senatore Galvagno. Mi permetta il signor Presidente, credo che l'errore sia tolto levando via semplicemente la particella di *posta avanti* alle parole *tutte le disposizioni per atto tra vivi*, ecc. (Questa correzione essendo consentita dal Senato, l'oratore prosegue).

Ora che il Senato ha adottato, secondo me, la vera dizione di quest'articolo, mi è più facile il porre in evidenza e svolgere la tesi che io mi proponeva di sostenere, cioè che l'art. 1 ha influenza sul passato. Suppongasi un testamento il quale contenga non un vero fidecommissario, non un vero maggiorasco, come ente morale distinto, ma una disposizione fidecommissaria, cioè contenga una disposizione tale per cui chi viene a succedere succeda soltanto per mezzo di restituzione, e non succeda altrimenti che per mezzo di restituzione, che viene fatta da colui che aveva l'obbligo di conservare.

L'art. 1 ha influenza su questa disposizione perchè se è vietata ogni disposizione testamentaria che imponga l'obbligo di restituire o di conservare, nessuno potrà più succedere per mezzo di restituzione, come nessuno potrà più reclamare dagli eredi del defunto la restituzione, in quanto che il defunto avesse l'obbligo di conservare. Perciò io dico che sotto l'aspetto cioè di quelle disposizioni fidecommissarie che sentono il fidecommissario senza costituire un ente morale distinto, un vero fidecommissario, un vero maggiorasco, tali disposizioni, sono comprese nell'art. 1, e non possono più in avvenire produrre verun effetto, a termini dell'articolo stesso.

Quando abbiamo provveduto all'avvenire in modo da rendere impossibile il succedere per restituzione, non abbiamo più che a provvedere per il passato.

Ora quanto al passato, io domando, come c'entrano quelle disposizioni fidecommissarie delle quali ho testè parlato?

Non v'entrano più che i varii enti morali cioè i fidecommissi o maggioraschi tanto è, che non mi negherete che le disposizioni che dovremo poi votare all'articolo 3, per cui la piena proprietà passa al primo chiamato, e l'usufrutto totale è solamente riservato ai possessori, siano applicabili a queste sole disposizioni fidecommissarie.

Non potrete adunque applicarle alle altre a cui applicherete soltanto l'art. 1, quando verrà il caso della successione, ma chi abbia per sè una disposizione semplice testamentaria, che non sia chiamato ad un vero fidecommissario, potrà chiamare in giudizio colui che a termini di questa disposizione dovrebbe conservare per chiedergli la metà dei beni, ma certamente non è ciò

che vuol dire l'art. 3. Ora, se voi comprendete questa disposizione nell'articolo 2, date diritto a tutti quelli che si pretendono chiamati da queste semplici disposizioni a domandare la metà dei beni a termini dell'art. 3.

Ma, si dice: vi sono enti morali che contengono fidecommissi palliati.

Signori, quand'è che è data una disposizione per palliare fidecommissi?

Quando mai si è potuto cercare di violare la legge in quei paesi ove senza limite alcuno erano permessi i fidecommissi?

Ha forse violato la legge colui che ha costituito una cappellania laicale? Se questa cappellania esiste da secoli, vorrete voi dar luogo ad una lite onde provare che è un fidecommissario palliato?

Duecento anni fa il fondatore non cercava di frodare la legge nel palliare il fidecommissario.

Dunque è impossibile comprendere nell'art. 2 le cappellanie laicali, che esistono legalmente. Fate una legge che sopprima le cappellanie laicali, ma non potete far diventare le cappellanie laicali fidecommissarie.

Quindi io credo che veramente nell'art. 2, quando avete detto che è sciolto ogni vincolo dipendente da istituzioni di fidecommissario o di maggiorasco creato anteriormente alla presente legge, avete detto tutto; perchè le disposizioni fidecommissarie sono comprese nell'art. 1; dipendano esse da testamenti non ancora aperti o da testamenti già aperti... tutto è detto coll'art. 1.

L'articolo 2 dunque non deve limitarsi che agli enti morali, quelli cioè per i quali nell'art. 3 voi dividerete la proprietà.

Sono dunque d'avviso che si debba di necessità ammettere la soppressione proposta dall'on. De Foresta.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Il dubbio proposto dall'onorevole Senatore De Foresta pare anche a me che abbia fondamento. È vero che nella giurisprudenza di tutti i paesi d'Italia le cappellanie laicali in passato erano riguardate come istituzioni le quali non erano colpite dalle leggi proibitive dei fidecommissi, e dirò di più, che, in Toscana per esempio, non ostante la legge del 1789 la quale proibiva la istituzione dei fidecommissi, e scioglieva quelli già istituiti, le cappellanie laicali non si consideravano come investite da quella legge, e nemmeno le istituzioni a favore di opere pie laicali, le quali, se potevano avere bisogno di un permesso da parte delle autorità governative, non cadevano per modo assoluto e indistinto sotto la censura delle leggi che vietavano i vincoli fidecommissari.

Ma credo che questo dubbio si possa dileguare facilmente, se non col sopprimere del tutto le parole controverse, almeno modificandole. Io penso che la legge presente abbia avuto lo scopo di colpire tutte le disposizioni fidecommissarie le quali miravano a favorire certe determinate persone, o certe determinate famiglie, e non già quelle disposizioni che riguardano le opere pie laicali, o che avessero uno scopo di benefi-

cenza. È certo che la legge avendo l'occhio al passato ed all'avvenire nelle province lombarde e siciliane non intese certamente di occuparsi dei beni appartenenti alla causa pia, ma di quei beni che erano patrimoni di privati e che erano soggetti a vincoli fidecommissarii. Ora, se si ritiene che questo sia lo spirito della legge, era naturale che la medesima non investisse un'altra qualità di beni, un'altra serie di disposizioni le quali interessano non il patrimonio dei privati ma le opere di pubblica pietà e beneficenza.

Quindi se si vuole una maggior chiarezza, se si vuole prevenire ogni dubbio bisogna eliminare qualunque frase generica e indeterminata la quale ingenera l'opinione che l'articolo di legge in discorso intende di prosciogliere i vincoli già creati a favore della causa pia, mentre la legge, a parer mio, non ha voluto far altro che sciogliere dai vincoli restitutorii i patrimoni dei privati.

Si potrebbe, per esempio, dire ogni vincolo dipendente da istituzioni di fidecommissario di qualunque natura, maggiorasco ecc., oppure aggiungere dopo la locuzione « o qualsiasi altra disposizione fidecommissaria a favore di certe determinate persone ». Allora intenderebbero che si parli di vincoli imposti sui beni nell'interesse dei privati solamente, e non già di quelli che investono i beni nell'interesse delle cause pie, per le quali si potrà disporre, se il legislatore lo crederà conveniente, con legge separata, mentre non si è voluto certamente comprenderle nella legge presente.

In questo modo ogni dubbio sarebbe chiarito e delegato.

Presidente. Intende di proporre un emendamento?

Senatore Poggi. Se l'ufficio centrale, se il signor Ministro credessero che ci fosse bisogno di altri cambiamenti nell'articolo in discorso per contemplare qualche altro caso, che non cada sotto la denominazione di maggiorasco o fidecommissario, desidererei saperlo innanzi di formulare alcun emendamento, ma credo che occorra sempre chiarire con una locuzione precisa che i vincoli da abolire sono quelli creati in favore dei privati soltanto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le osservazioni testè fatte tanto dall'onorevole Senatore Galvagno, quanto dall'onorevole Senatore Poggi vogliono essere ben intese; imperocchè a me pare essere fra loro d'indole affatto diversa.

L'onorevole Galvagno pare vorrebbe che quand'anche la cappellania o beneficio contenesse in sostanza sotto le forme di una cappellania, o d'un beneficio, un'istituzione fidecommissaria continuasse a sussistere; per contro l'onorevole Poggi intenda che solo siano conservate quelle istituzioni, le quali veramente abbiano il pio scopo di cappellania o beneficio indipendentemente da ogni considerazione di vantaggio patrimoniale e privato.

Quindi sono due idee diverse le quali, secondo a me

pare, campeggiano nei discorsi che ho testè inteso dai Senatori Galvagno e Poggi.

Ora di che si occupa la legge? Delle disposizioni fidecommissarie. Pertanto, o trattasi del futuro, e già l'articolo 1 le ha vietate; o trattasi del passato, e di una disposizione veramente fidecommissaria, la quale vincoli in perpetuo certi e determinati beni, non come dote di un'opera pia o beneficio nel vero e proprio loro significato, ma per cagione di interessi meramente privati; ma Dio buono! dacchè facciamo una legge diretta ad abolire i fidecommissari, così per l'avvenire, come per lo passato, come vorremmo con questa od altra forma lasciarli sussistere?

Diffatti sia che trattasi d'un fidecommissario istituito come ente morale, come dell'obbligo imposto di conservare e restituire una data sostanza, le conseguenze ne sono pur sempre le stesse, cioè l'inalienabilità forse anche perpetua de' beni affetti al vincolo; or come potremmo abolir quelli e lasciar sussistere questi?

Or bene adunque, o si parla di cappellania propriamente detta, di beneficio, in cui la quantità ed il valore dei beni non eccedano l'ammontare dei pesi, e al punto di degenerare in vera disposizione fidecommissaria, o fidecommissario, e in questo caso io ben intendo che siffatta cappellania, siffatto beneficio continui a sussistere; ovvero è in sostanza col nome di cappellania e di beneficio, una vera istituzione fidecommissaria, e pare a me che non debba più oltre sussistere, perchè dobbiamo guardare alla realtà della cosa, e non al suo nome.

Quanto poi alla parte pia di questa istituzione, questa dura pur sempre, ed ognuno ben sa come quando si sono abolite le cappellanie ed i benefici semplici, mai sempre siasi destinata una parte dei fondi per l'adempimento dei pesi; nulla è sottratto al culto.

Ma quello che non serve al culto, e servirebbe ad un mero interesse patrimoniale, e costituirebbe in sostanza un fidecommissario d'bbe cessare; indi il bisogno di mantenere viva l'espressione generale in questione per essere consentanei allo scopo della proposta legge; senza che da ciò derivino le conseguenze eccessive a cui accennano gli onorevoli proponenti.

Senatore Galvagno. Le ultime parole del signor Ministro rendono evidente il contrasto che può esistere tra noi fino ad un certo punto.

Il Ministro crede che io intenda che durino le cappellanie laicali, ed io dico: sopprimetele pure: presentatemi domani una legge relativa, ed io la voto: ma le cappellanie laicali fatte in tempo in cui erano permesse, le quali stanno unicamente come cappellanie laicali, non possono essere contemplate in questa legge.

Si dice: le cappellanie laicali hanno un patrimonio il cui reddito eccede di molto i pesi.

Bene, ripeto, si presenti una legge per la quale siano soppresses le cappellanie laicali, salvo l'adempimento dei pesi; ed io la voto.

Ma che chi è investito della cappellania, come pos-

essore di fondi affetti da tali pesi, diventi possessore di fedecommissario, è ciò che io non credo possa succedere in forza di questa legge, e non sia mai succeduto in forza di legge svincolativa.

Io credo che ora, diventando seria la proibizione di fare istituzioni fedecommissarie, in forza di questa legge, si potrà discutere d'ora in poi se una data fondazione sia o no in frode, ma quando vi era la facoltà illimitata di fare fedecommissari, e non era il caso di ricercare se si volesse o no frodare la legge, venendo istituito un ente morale col nome di cappellania, questa era una cappellania e non un fedecommissario, qualunque fosse la sua dote. Quindi io opino che non si possa, senza fare una confusione, che è bene di evitare, estendere l'articolo 2 oltre ai veri fedecommissari e maggioraschi, anche a tutte quelle disposizioni che appaiono di fedecommissario, come sarebbero le cappellanie laicali ed altre.

Persisto quindi nel credere, essere migliore partito il sopprimere le parole o da qualsiasi altra disposizione fedecommissaria.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nel generalizzare il concetto di quelle parole che stanno nella legge, cioè qualsiasi altra disposizione fedecommissaria, noi abbiamo più particolarmente accennato uno dei casi, pei quali le medesime potrebbero avere la loro applicazione: ma questa non è che una delle formole e dei casi ai quali potrebbe applicarsi; il decidere poi se questa determinata istituzione debba cessare o non cessare, dipende dalla natura dell'istituzione medesima, e il deciderlo sarebbe ufficio dei tribunali.

Diffatti o vi si vedrà il carattere di cappellania, di beneficio, ed i tribunali pronuncieranno che non è una disposizione fedecommissaria, ma è una cappellania, è un beneficio; ovvero i tribunali vi ravviseranno un'istituzione fedecommissaria, ed allora debbe cessare.

Ma l'onorevole Galvagno ripetutamente accenna ad una distinzione tra il caso in cui siasi voluto far frode alla legge, come allorquando si facessero simili istituzioni sotto l'impero di una legge proibente, ed il caso in cui si facciano queste disposizioni mentre avvi facoltà di farle. Signori! noi non vogliamo fare una legge penale, ma vogliamo fare una legge che rimetta alla libertà del commercio i beni che ne erano vincolati: quindi non dirò: cessi quell'istituzione perchè sotto il velo di cappellania o di beneficio si contiene un fedecommissario, ma bensì dico che tutto ciò che vi è di fedecommissario e non ha per oggetto il culto, la cappellania, il beneficio, questo debba cessare, onde effettivamente i beni siano restituiti alla libertà, sia che questa disposizione siasi fatta sotto l'impero di una legge proibitiva dei fedecommissari, sia che siasi fatta sotto una legge che non condannava siffatta disposizione.

Riassumiamo dunque in brevi parole: si tratta di cappellanie, di beneficii, di istituto insomma che non è fedecommissario? non è colpito; si tratta di fedecommissario? e debbe rimanerne disciolto.

Consequentemente dobbiamo appunto ritenere la pro-

posta espressione, onde queste istituzioni che non sono veramente altra cosa che un fedecommissario siano abolite; il conoscere poi, e il distinguere secondo la natura della cosa, e dei casi, lo ripeto, è ufficio dei tribunali, non può essere ufficio nostro; basta al legislatore di spiegare ben chiaro e ben preciso il suo concetto.

Senatore Poggi. Le parole « disposizione fedecommissaria » se fossero sole nell'articolo secondo, non vi ha dubbio che si riferirebbero a quella trasmissione che si opera da persona a persona e da generazione a generazione, di beni soggetti a quel vincolo; in questo senso si potrebbe dire che non sono comprese le cappellanie laicali, nè altre istituzioni di beneficenza; ma venendo queste parole dopo altre che colpiscono specialmente i fedecommissari e maggioraschi un dubbio può certamente sorgere che veramente si riferiscano alle cappellanie laicali e ad altri consimili istituzioni.

Convengo coll'onorevole signor Ministro che sotto forma di fedecommissari potevano in passato favorirsi anche le opere di beneficenza, cioè per modo indiretto, comunque i disponenti non fossero mossi dal desiderio di sottrarsi alla legge, perchè la legge allora non si opponeva ai fedecommissari. Infatti è certo, e la giurisprudenza lo dimostra, che si potevano fare disposizioni di tal genere in due modi diversi: si poteva direttamente e principalmente prender di mira l'istituzione di opere pie e secondariamente le persone, e si poteva invece contemplare indirettamente ed in modo subalterno la causa pia, e dare alla disposizione una forma fedecommissaria, che trasmettesse i beni da persona a persona e da generazione in generazione; ma in questo secondo caso il favore dell'istituzione era principalmente diretto alle persone chiamate, e secondariamente, diciamo così, alla causa pia, laddove nel primo caso il favore di quello che aveva imposto ai beni un dato vincolo era principalmente diretto all'opera pia.

E potrei convenire che nei paesi a cui si riferisce la legge, se vi sono delle disposizioni del primo genere, vale a dire di quelle con le quali si fossero imposti dei vincoli principalmente a favore di certe determinate persone o famiglie, ed in modo subalterno ed accessorio anche in favore della causa pia, potrei convenire, diceva, che queste rimangano investite dalla legge, e il proscioglimento dei beni si operi.

Ma credo per altro che mai e poi mai si potrebbe dire che quest'articolo revochi ed annulli le istituzioni dirette per modo principale a vantaggio di opere pie laicali, non periture, comunque rendano inalienabili i beni e vi impongano sopra dei vincoli.

Perciò bisogna ben chiarir questo dubbio perchè, ripeto, o le osservazioni dell'onorevole Senatore De Foresta portavano a ritenere che fossero superflue le parole controverse, perchè implicavano un concetto già espresso dalle precedenti con precisione, oppure non volendole avere per superflue, in quanto contemplano

altri casi, bisognerebbe chiarirne e determinarne con esattezza il senso.

Senatore **Nardelli**. Domando la parola.

Senatore **Poggi**. Crederei che a questa determinazione si potesse provvedere appunto col dire: « o di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria creata a favore di private persone. » In questo modo pare a me che sarebbe rimosso il dubbio che l'articolo investisse le cappellanie laicali ed altre istituzioni di beneficenza, e nel tempo stesso si provvederebbe anche al caso previsto dall'onorevole signor Ministro, vale a dire all'abolizione di quei vincoli fidecommissari creati principalmente a favore di determinate persone, ed interessanti in un modo meramente accessorio o subalterno la causa pia.

Senatore **Nardelli**. L'articolo secondo non è che una conseguenza dell'articolo primo. Nell'articolo primo è detto che « nelle province lombarde, napoletane, e siciliane le istituzioni di fidecommissi, maggioraschi, e generalmente tutte le disposizioni per atti tra vivi o di ultima volontà con cui sia imposto l'obbligo di conservare o di restituire, rimangono abolite. » L'articolo secondo ripete che ogni vincolo dipendente da istituzioni di fidecommissi, di maggioraschi, e da qualunque altra disposizione fidecommissaria, creato anteriormente alla presente legge rimane sciolto.

È sorta la difficoltà in quanto che dopo di essersi accennato al vincolo dipendente dall'istituzione di fidecommissi e di maggioraschi, si sia aggiunta anche la espressione: « di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria. »

Ma io credo che questa locuzione deve rimanere nel modo come trovasi nel progetto presentato dal Ministero, dappoichè, ripeto, questa locuzione non è che una conseguenza dell'articolo primo. L'articolo primo riguarda l'avvenire, e l'articolo secondo regola le disposizioni fatte precedentemente alla pubblicazione della legge ora in esame; vale a dire, regola le disposizioni fidecommissarie e i maggioraschi che si fossero fatti precedentemente alla pubblicazione di questa legge. Ora, se nell'articolo primo, disponendo la legge per l'avvenire, vieta qualsivoglia istituzione di fidecommissi, di maggioraschi e generalmente di tutte le disposizioni per atto tra vivi e per atto di ultima volontà, con cui si imponga l'obbligo di conservare e di restituire ad una terza persona, che costituiscono i caratteri e gli elementi principali della sostituzione fidecommissaria, non so come si possa dire che formi pleonasma, che sia esuberante la disposizione che leggesi nell'articolo secondo, che riguarda le disposizioni anteriori alla pubblicazione della legge stessa, vale a dire di essersi non solo sciolta qualsivoglia istituzione dipendente da fidecommissi e maggioraschi, ma anche qualsiasi altra disposizione fidecommissaria creata anteriormente.

Con questa locuzione il progetto all'art. 2 della legge non ha accennato ad altro, che a quello istesso a cui mirava la disposizione dell'articolo primo, vale a dire

di voler unicamente regolare lo scioglimento delle sostituzioni fidecommissarie, dei maggioraschi creati anteriormente alla pubblicazione della legge stessa, e quindi di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria, che si fosse precedentemente alla pubblicazione della legge stessa praticata. Ora io non credo che formi pleonasma questa espressione, perchè certamente la legge in questa locuzione generale ha voluto comprendere qualsivoglia sostituzione fidecommissaria, qualsivoglia disposizione relativa ai maggioraschi, a primogenitura, ed in qualunque modo venga chiamata la disposizione, la quale rivesta i caratteri delle sostituzioni fidecommissarie, che sono i caratteri medesimi dei maggioraschi, delle primogeniture, vale a dire l'obbligo di conservare e di restituire i beni tutti. Laonde in qualunque modo venga denominato l'atto, rimane l'atto medesimo vietato, ove venisse, dopo la pubblicazione della legge in discussione, ad essere formato; e rimarrà sciolto se sia anteriore alla legge istessa.

Ma si è creduto che in questa locuzione « di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria creata anteriormente alla pubblicazione della presente legge » potesse per avventura andar compresa anche l'istituzione relativa ai legati pii, ai benefici ecclesiastici.

Questo timore si è creduto, che potesse venire giustificato dalla locuzione generale riferita di sopra, perchè si diceva dai preopinanti, che quella espressione non avrebbe avuto altro scopo, se non che di colpire anche i legati pii, ed i benefici ecclesiastici.

Io credo che quella locuzione non può menomamente riguardare i legati pii, ed i benefici ecclesiastici, poichè, secondo il mio modo di vedere, pare che l'autore del progetto di questa legge abbia avuto presente il sistema che venne praticato nelle province napoletane, alle quali province principalmente riguarda l'osservanza della legge in discussione.

Debbo nel rincontro rassegnare al Senato, che nelle province napoletane nel 1807, 15 marzo, venne emanata una legge simile a quella che ora richiama le cure del Senato, colla quale si proclamava l'abolizione dei fidecommissi e maggioraschi, e generalmente di qualunque disposizione che importasse l'obbligo di conservare e di restituire i beni.

Ma dopo qualche tempo, e precisamente nel giugno 1808 sorse il bisogno di estendere la legge abolitiva dei fidecommissi e dei maggioraschi anche ai legati pii, e benefici ecclesiastici; quindi l'abolizione di questi legati pii e dei benefici ecclesiastici formò oggetto di un apposito e separato provvedimento governativo.

Ora io non saprei, come coll'espressione che si cerca di combattere, valò a dire, le parole a cui accenna l'articolo 2 parlando di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria, potesse ingenerare il timore di comprendersi ancora in questa disposizione l'abolizione dei legati pii e dei benefici ecclesiastici, poichè, a mio modo di vedere, ciò deve formare oggetto di una legge separata: mentre diverse sono le regole relative alla divisione dei

beni che formano la dotazione di un beneficio ecclesiastico e di una cappellania, da quello che riguarda la divisione dei beni formanti il maggiorasco ed il fedecommissario propriamente detto: non potendo il cappellano ed il beneficiario equipararsi al gravato per conseguire una quota dei beni addetti al beneficio, ed alla cappellania. Vi sarà solamente a dubitare se per avventura sotto il nome di legato pio o di cappellania vi fosse un fedecommissario larvato di cui si è espressamente occupato il Codice che impera negli Stati Sardi, e questo formerà oggetto allora di esame appo i tribunali; ma io non credo che la parola aggiunta all'art. 2, la quale parola non è che una ripetizione di quello che si è detto nell'articolo 1 intorno alle disposizioni che per l'avvenire andranno ad essere praticate, potesse destare quel timore e quel dubbio intorno alla estensione della legge istessa a ciò che attiene ai benefici ecclesiastici, ai legati pii.

Quindi, a nome dell'ufficio centrale, rassegnò le suddette osservazioni in sostegno della relazione dell'articolo.

Un Senatore. Ai voti, ai voti!

Presidente. Prima di porre ai voti...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Io aveva molte cose a dire sul progetto di legge, ma per un poco d'indisposizione di salute, avevo dimesso il pensiero di prender la parola. Ora poi, dacchè la soppressione della frase ogni altra sostituzione fedecommissaria è stata posta in campo dall'onorevole Senatore De Foresta e sostenuta dal Senatore Galvagno il quale entrò in parte anche nelle mie viste, mi permetto di trattenere il Senato per qualche istante.

Io appoggio la soppressione di quella frase di ogni altra disposizione fedecommissaria, precisamente per oppormi a quel riflesso che abbiamo sentito farsi dal relatore dell'ufficio centrale, che questa frase tende specialmente a colpire le semplici sostituzioni fidecommissarie vigenti in Lombardia in forza del Codice colla tutela imperante.

Io debbo per un momento richiamare l'attenzione del Senato all'osservazione che il Codice vigente in Lombardia ha perfettamente distinto il fedecommissario che chiama fedecommissario di famiglia, dalla semplice sostituzione fidecommissaria, la quale consiste nella facoltà di obbligare l'erede od il legatario a trasmettere in certi determinati casi od alla sua morte l'eredità od il legato.

Il fedecommissario di famiglia, quell'istituzione contro la quale veramente viene ora ad armarsi la legislazione, quell'istituzione che sicuramente nessuno in Senato sorge a sostenere, forma l'oggetto di una speciale disposizione ed è tanto distinta dal rimanente che l'articolo 618 del Codice austriaco esige per l'istituzione del fedecommissario nientemeno che l'approvazione del legislatore; mentre poi è liberissimo a tutti di fare delle semplici sostituzioni fedecommissarie.

Aggiungo un'altra osservazione, che queste semplici

sostituzioni fedecommissarie sono entrate molto nello spirito degli abitanti di quelle province, e posso assicurare il Senato che sono frequentissime per la ragione cioè, che non furono mai considerate se non nel rapporto stesso che stabilisce la legge, la quale al paragrafo 613 definisce i rapporti nascenti da queste sostituzioni precisamente coll'equipararle ai rapporti d'un semplice usufruttuario col proprietario d'una determinata cosa.

Osserverò che in forza dello stesso codice non possono le sostituzioni assolutamente estendersi al di là di un grado, quando si tratta di stabili, e noi ora ci preoccupiamo appunto di stabili, e dei titoli che ne possono legare la trasmissione.

Inoltre farò osservare che le sostituzioni fidecommissarie erano molte volte condizionate; e quand'anche erano assolute esse si risolvevano precisamente in quelle disposizioni che anche in modo più largo permette il Codice Albertino, quando permette che, concedendo l'usufrutto delle eredità, o del legato, si nomini l'erede per l'epoca della di lui morte, colla condizione della sopravvivenza all'epoca in cui cessa l'usufrutto, e colla facoltà anzi di sostituire altri eredi, o legatari; dimodochè io non veggio come possa tanto spaventare questa semplice disposizione, tolta la quale poi la Lombardia si troverà in condizione peggiore di qualunque altra provincia, ed i testatori saranno meno liberi di quelli di qualunque altro sito, perchè non avranno facoltà di fare l'istituzione sopraccennata del Codice Sardo...

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Senatore Lauzi. (continuando)... e non vi sarà nemmeno più la sostituzione pupillare che è ammessa in diverse legislazioni, nè quelle speciali del Codice delle Due Sicilie nè alcun'altra; giacchè coll'abolizione dell'art. 608 e seguenti sino al 645 si aboliscono tutti i modi di sostituire.

Ma riducendo il mio discorso all'art. 2 poichè l'art. 1 è disgraziatamente già votato, dirò che questa disposizione specialmente applicata alla Lombardia porterà una perturbazione gravissima negli interessi dei cittadini, farà nascere liti in numero ben maggiore di quanto giustamente si temeva per le cappellanie e per i benefici dall'onorevole Senatore De Foresta.

Seppure anche la giurisprudenza potrà ammettere lo scioglimento di questi vincoli delle semplici sostituzioni fidecommissarie verificati prima della legge presente in quanto che non vi ravvisasse la perdita di diritti già perfettamente acquisiti.

È inutile che io ricordi al Senato il sistema dell'aggiudicazione d'eredità che vige in Lombardia.

Ora quando uno morendo lascia un testamento in cui dice: lascio la tal cosa, od una parte della mia eredità a Tizio, a condizione che nel tal determinato caso, od alla sua morte questa sostanza passi a Sempronio; in questo caso il decreto d'aggiudicazione rilasciato alle parti interessate, e che è fatto nell'interesse sia del primo chiamato, che del sostituito, comprende

già tutto intero il disposto, e quindi il tribunale aggiudica l'eredità di questo tale in quella determinata parte a Tizio coll'obbligo a costui di trasferirla a sua morte a Sempronio.

Ora è ben naturale che armati di questo decreto anche i sostituiti debbano non solo fare ragionevoli calcoli d'interesse, ma tenerlo quale titolo di positivo diritto, e farne base di impegni, e anche di contrattazione.

Io credo adunque che siano da evitarsi assolutamente i gravi danni che possono venire alla Lombardia persistendo nel voler mantenere nell'art. 2 lo scioglimento anche del vincolo, che possa sussistere già per semplice sostituzione fidecommissaria limitata ad un grado, come è dalla legge; ed a questo scopo mi associo pienamente all'emendamento del Senatore De Foresta quantunque da lui presentato sotto un altro punto di vista, di sopprimere quella frase: *di qualsiasi altra sostituzione fidecommissaria*.

Presidente. Il relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore Arnulfo. L'ufficio centrale è disposto ad accettare qualunque redazione che meglio risponda al concetto della legge, e giovi ad eliminare ogni idea che si vogliano abolire indirettamente con questa legge le cappellanie e le altre istituzioni che fidecommissi non siano.

Quindi non sarebbe alieno dell'accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi che si riferisce ad istituzioni fidecommissarie create a favore di private persone, poichè con questa locuzione si viene a sempre meglio spiegare l'intendimento del legislatore che cioè non vuol colpire quelle fondazioni che non si riferiscono a private persone.

Ma nè la soppressione delle parole *di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria*, nè l'aggiunta cui consentirebbe, sarebbe dall'ufficio accettata qualora dovesse avere la conseguenza che l'onorevole Senatore Lauzi vorrebbe che ne derivasse.

L'onorevole proponente ha per iscopo colla soppressione delle parole *di qualsiasi disposizione* di ottenere ciò che l'onorevole Senatore De Foresta è ben lungi dal chiedere, poichè vorrebbe il Senatore Lauzi in sostanza che sussistano e si mantengano quelle istituzioni permesse dal Codice Austriaco che hanno nome di sostituzioni fidecommissarie, e non hanno altra differenza da tutte le altre istituzioni di fidecommissi tranne che sono progressive per un solo grado quanto agli stabili, e a due gradi relativamente a mobili.

Tali sostituzioni, di cui nel Codice Austriaco, non sono identiche con quelle di cui nel Codice Napolitano, le quali sono limitate e non possono farsi tranne dagli ascendenti e dai zii a favore dei nipoti, non sono limitate, dico, e così ristrette perciò a certe persone di determinate famiglie; ma quelle del Codice Austriaco sono facoltative a tutti indistintamente i cittadini, e possono farsi a favore di qualsiasi cittadino; differenza questa essenzialissima, la quale caratterizza il

fidecommissario, il perchè per fidecommissarie simili istituzioni sono dichiarate dal Codice Austriaco.

In Lombardia le istituzioni sono valide se si tratta di sostituiti viventi, ancorchè siano fatte a favore del 1, 2, del 3, del 4 di essi, e così senza limitazione; ciò che porta con sè l'obbligo di restituire successivamente (sebbene non fuori del grado) a molte persone, le quali vengono, direi, a costituire altrettanti gradi quante sono le persone.

Nel Codice Napolitano le sostituzioni permesse nella linea retta ed agli zii a favore dei nipoti, sebbene limitate ad un solo grado, debbono tuttavia essere fatte a favore di tutti i figli o nipoti senza distinzione nè di età, nè di sesso; in difetto, la sostituzione è nulla per il disposto dell'art. 1006.

Per contro in Lombardia, a termini del Codice Austriaco, non si ha questa condizione e la sostituzione può farsi a favore di qualsiasi persona senza riguardo di età e di sesso; in una parola, in Lombardia vi sono due qualità di fidecommissi; una familiare, di cui all'art. 618, ed è quella che ha una più lunga durata per le più estese vocazioni; vi è l'altra di cui all'art. 608 che ha gli stessi caratteri della prima e di più si estende a tutti i cittadini, colla sola differenza della limitazione ad un grado od a due gradi secondochè si tratta di vincolare beni immobili o mobili.

Se perciò la soppressione delle parole su cui si disputa dovesse avere per risultato la sussistenza delle sostituzioni fidecommissarie, di cui negli articoli 608 e 610 del Codice Austriaco e relativi, l'Ufficio Centrale sarebbe obbligato a persistere maggiormente e chiedere al Senato che si conservino le espressioni contestate e non si ammetta alcun emendamento, poichè le conseguenze che ne deriverebbero dalla soppressione non sarebbero più limitate a togliere un dubbio sulle conseguenze della legge, ma avrebbero per effetto di falsare compiutamente il primitivo concetto della medesima, che consiste nell'abolizione d'ogni vincolo di fidecommissario in Lombardia.

È mestiere adunque che si conosca bene ciò che si vuole ottenere colla soppressione o coll'aggiunta di cui si tratta. Il Senato ricorda che questa legge non è generale per tutto lo Stato e non è applicabile salvo alla Lombardia e alle province siciliane; se nella Lombardia si fa eccezione per i fidecommissi di cui agli articoli 608 e 610, l'abolizione di tali vincoli rimane sommaramente limitata; e comprende allora soltanto i fidecommissi così chiamati di famiglia.

Per queste ragioni io concludo che, mentre l'Ufficio Centrale aderirebbe alla modificazione proposta dall'onorevole Senatore Poggi, non l'accetterebbe qualora dovesse avere il risultato che l'onorevole Senatore Lauzi si propone.

Presidente. Farò avvertito il Senato che l'onorevole Senatore Poggi non ha deposto sul banco della Presidenza veruna proposizione d'emendamento.

Senatore Poggi. Lo farò volentieri; ma bramerei di

intendere, se il Senato lo permette, se l'onorevole Senatore De Foresta che ha meditato a lungo sopra tali difficoltà, crede che con le parole da me accennate queste siano a sufficienza dilagate.

Senatore De Foresta. Convengo che l'emendamento che propone l'onorevole Senatore Poggi diminuisce alquanto i timori che sorgono in mo dalle parole contestate; ma tuttavia non li dilagua intieramente.

Non li dilagua interamente perchè in primo luogo uno di essi si è che colle ridette parole noi diamo causa ad una quantità di liti rovinose e pericolose.

Sta bene che si scioglano i fidecommessi ed i maggiori-chi conosciuti come tali e che costituiscono veri enti morali; ma che nella legge si stabilisca una disposizione per cui ognuno possa venire a muovere una lite per dimostrare che tale o tale altra istituzione ha qualche elemento di fidecommesso e con quel pretesto cercare di ottenere una porzione di beni ai quali non abbia alcun diritto, io credo che non si debba fare.

Il secondo timore che rimarrebbe ancora, non ostante l'emendamento del Senatore Poggi si è, che non conoscendo qual possa essere la natura di questa ed altre disposizioni che possano vestire il carattere di sostituzioni fidecommissarie, noi non sappiamo se sarà conveniente e giusto, anzi nemmeno se sarà possibile, di applicare a queste altre istituzioni la norma per la destinazione dei beni stabilita nell'art. 3.

Io quindi, malgrado che sia dolentissimo che il signor Ministro o l'ufficio non credano di poter aderire alla chiesta soppressione, sono sì profondamente convinto che le contestate parole, mentre non recano alcun vantaggio alla legge nè le sono punto necessarie affinchè sorta tutto il maggiore suo effetto, dall'altra potrebbero produrre pericolose conseguenze: sono, dico, sì profondamente di ciò convinto, che non posso a meno di persistere nella mia proposta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Quando io prima presi la parola dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Foresta, dissi che ero disposto ad accettare tutti quegli emendamenti pei quali s'impedisce che la legge trasnodasse dal suo vero concetto; ma egualmente io respingo tutti quegli emendamenti pei quali non raggiunga intiero il suo concetto.

Fedele alla mia promessa io accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi; ma non potrei poi accettare l'emendamento del Senatore De Foresta, perchè veramente ove si adottasse la soppressione da lui proposta, io temerei che ne potessero derivare gli inconvenienti sovraditati, e venissero senza quelle parole mantenute quelle disposizioni, le quali senza costituire un fidecommesso, come ente morale, potessero pur tuttavia trar seco le stesse e medesime conseguenze; nè questo è per certo l'intendimento del Senato.

Accennava l'onorevole Senatore De Foresta quando prima espose il suo pensiero, come invece di sopprimere le parole « istituzione fidecommissaria » sarebbe potuto aggiungersi cotesta espressione: *di simil natura,*

e sin qui io potevo forse acconciarli a questa espressione.

L'onorevole Senatore Poggi ha proposto un emendamento il quale, mentre rispetta intiera la legge, rispetta ancora, mi pare, lo scopo dell'onorevole Senatore De Foresta sanamente inteso. Ma l'onorevole Senatore De Foresta vuole sopprimere quelle parole perchè, o le reputa un pleonasmo, o perchè esse hanno un significato che può eccedere i termini della legge, possono dar luogo a questioni, a litigi, possono abbracciare le capellanie, i beneficii, possono estendersi ad elementi a cui la presente legge non si riferisce; ma, o signori, se noi vogliamo sopprimere queste parole perchè non sorgano liti, io domando se quando avremo detto fidecommessi, la lite egualmente non sorgerà; io domando se egualmente non potrà dirsi che una determinata disposizione sotto il nome di beneficio racchiude un fidecommesso; tal che siccome sono aboliti i fidecommessi così debba dirsi abolito quel beneficio, perchè altro in sostanza non è che un fidecommesso.

Del resto quando diciamo disposizione fidecommissaria, diciamo abbastanza per escludere ciò che tale veramente non è. Vero è, il legislatore non può abbracciare tutti i casi contingibili, ma li comprende, li racchiude abbastanza, quando esprime il suo concetto in formole chiare e precise, ed abbastanza generali ed ampie da non lasciare fuori della sua disposizione alcuno dei casi che hanno il carattere, la natura a cui la legge si riferisce.

Può darsi un dubbio, può temersi che si trasmodi al di là del concetto della legge; allora viene in acconcio l'emendamento dell'onorev. Poggi, il quale, mentre rispetta tutte quelle istituzioni, le quali servono ad uno scopo di pubblica utilità e di culto, limita la legge stessa e le disposizioni della legge a quelle che sono fatte a favore dei privati. Perciò mi pare che tutti abbiamo ad esserne soddisfatti, e anche l'onorevole De Foresta e anche l'onorevole Galvagno, a meno che essi veramente pensino che quando vi sia una istituzione che contenga rispetto alla quantità ed al valore dei beni un tenuissimo peso spirituale, e sia quindi un vero fidecommesso, essa debba pur tuttavia sussistere.

Non credo, che tale possa essere l'opinione del Senato; quindi a me pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi, come equo temperamento, sia degno di essere accolto.

Presidente. L'onorevole Senatore Poggi ha trasmesso alla presidenza il seguente emendamento, il quale consisterebbe nel dire, dopo le parole *istituzioni di fidecommessi, di maggioraschi le seguenti o di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria, creata a favore di private persone,* e quindi il resto dell'articolo.

Domando se è appoggiato.

(Appoggiato).

Siccome l'emendamento del Senatore De Foresta si allontana assai più dal concetto dell'articolo che quello del Senatore Poggi, io lo metterei per il primo ai voti.

Avverto il Senato che siccome si tratta di un emendamento soppressivo, secondo gli usi del Senato a cui mi debbo attenere, la votazione non si fa astrattivamente sulla soppressione proposta.

Metterei ai voti quindi le parole che il Senatore De Foresta vorrebbe sopprimere, così quelli che intendevano di eccettare l'emendamento De Foresta rimarranno seduti e coloro che vorranno respingerlo si alzeranno,

Senatore **Ferrigni**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ferrigni**. La questione è più grave di quello che alcuno s'immagina, nè mi pare che l'emendamento De Foresta e l'emendamento Poggi risolvano la medesima.

Bisogna riandare un poco la storia di questa parte del diritto, massime nelle province meridionali d'Italia. Non è la prima volta che è sanzionata l'abolizione dei vincoli fidecommissarii. Cominciò quest'abolizione nel 1805 proseguì nel 1807, fu estesa nel 1809, fu riconfermata nel 1819. In tutti questi periodi della legislazione sorsero infinite questioni sull'applicazione del principio dell'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie. Queste quistioni furono in prima risolte dalla giurisprudenza, ma intervenne l'autorità legislatrice ed ebbe luogo una serie di rescritti, di decreti, di leggi, di regolamenti, la maggior parte col carattere interpretativo delle disposizioni abolitive dei fidecommissi e delle sostituzioni. Quello che è da riflettersi maggiormente si è che queste disposizioni di legge ebbero un'indole diversa. Dal 1809 al 1815 furono profferite collo scopo di restringere i fidecommissi, di allargare il principio dell'abolizione. Non così dopo la ristorazione del 1815. Vi fu allora un ritorno della legislazione nel senso di permettere i fedecommissi e le sostituzioni.

Non si limitavano le quistioni semplicemente alle private persone, ma molte più larghe categorie di quistioni si elevavano nell'interpretazione e nell'applicazione della legge stessa.

La prima categoria di quistioni si elevò per i monti di famiglia, se essi costituissero quegli enti morali i quali si potessero considerare come creati dalle sostituzioni fidecommissarie.

Seguì una seconda categoria relativa ai monti di pietà che riflettevano persone di incerto genere.

Venivano poscia le istituzioni religiose siano laicali siano ecclesiastiche puramente.

Tutte queste categorie di quistioni formarono il soggetto di una legislazione apposita. Ora qui si ritorna a formulare nuovamente il principio dell'abolizione delle sostituzioni. Non bisogna lasciare nel vago quella legislazione la quale ha un carattere interpretativo. Bisogna che il legislatore si esprima chiaramente. Quei decreti, quelle leggi, quei regolamenti resteranno, oppure no in vigore? Ecco perchè a me pare che la maniera come è formulato l'articolo in discussione sia imperfetta, che farebbe rinascere tutte le quistioni che sorsero precedentemente e ne farebbe sorgere di nuove per l'esistenza delle leggi interpretative, modificative o restrittive del principio dell'abolizione dei fidecommissi.

Esistenza delle leggi interpretative, modificative o restrittive del principio dell'abolizione dei fidecommissi.

Epperò io sarei dell'avviso di respingere l'articolo all'ufficio centrale per presentare una nuova compilazione la quale abbracciasse in tutta la sua estensione l'applicazione del principio dell'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie; altrimenti potrebbero sorgere delle antimonie e delle divergenze pericolose.

In fatto se ne ha un esempio recentissimo nelle province meridionali perchè in un'ultima legge si è inteso che l'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie colpisse precisamente le cappellanie laicali.

La legislazione adunque non potrà essere varia. Convien che sia chiara, precisa, netta in modo da dilguare tutti i dubbi, e non lasciare ulteriormente luogo a dispute che sarebbero interminabili.

Dunque la mia opinione è di rinviare l'articolo all'ufficio centrale per una nuova compilazione.

Senatore **Martinengo**. Appoggio, sebbene con voce assai meno autorevole, la proposta del preopinante Senatore Ferrigni, cioè il rinvio dell'art. 2 della legge in discorso all'ufficio centrale e ciò anche per i riflessi riferibili alle province lombarde per le quali la legge dovrà avere effetto.

Presso di noi, come disse l'onorevole Senatore Lauzi, esistono diverse sostituzioni fidecommissarie, autorizzate dalla legge.

Con questa abolizione troppo generica di ogni sostituzione fidecommissaria io credo, che si estenda oltre lo scopo assoluto della presente legge, che sarebbe la soppressione dei maggioraschi e dei fedecommissi, e avente per causalo di restituire al commercio dei beni che resterebbero vincolati e quindi poco produttivi. Ma quando anco nelle sostituzioni, a cui accennava l'onorevole Senatore Lauzi, non si contempra che una generazione, questo danno è molto minore, per non dire nullo; e quindi la detta causale non ha luogo. Perciò, come dissi, appoggio la proposta di rinvio all'ufficio centrale, insistendo perchè la detta proposta sia messa ai voti.

Senatore **Arnulfo relatore**. A nome dell'ufficio centrale che ho ora consultato, debbo dichiarare che esso non può accettare l'invio proposto e dall'onorevole Senatore Ferrigni e dall'onorevole Senatore Martinengo, in quanto che, se si parla delle leggi lombarde, e della questione se si vogliano, o no, comprendere nell'abolizione i fidecommissi contemplati nel Codice austriaco, sebbene non siano di famiglia, l'ufficio centrale se ne occupò prima d'ora, e nel sottoporre all'approvazione del Senato il progetto ebbe in mira, come già ebbi l'onore di dichiararlo, che tali fedecommissi siano colpiti dalla legge.

Le ragioni, che mossero l'ufficio centrale a così opinare già le addussi, e si riassumono in ciò, che, sebbene vi siano due qualità di fedecommissi uno familiare, l'altro non familiare, nella sostanza sono fedecommissi tutti, colla sola differenza, che in quelli non

famigliari vi è l'obbligo di conservare e trasmettere per un solo grado, se si tratta di stabili, e per due gradi se di mobili.

Siccome dunque l'ufficio centrale se ne è preoccupato, e dovette tanto più preoccuparsene, poichè entrò nella determinazione di proporre un articolo relativo alle sostituzioni non fedecommissarie ammesse dal codice delle Due Sicilie, le quali hanno una tal quale sebbene imperfetta e lontana analogia con quelle dei fedecommissi del codice austriaco, non potrebbe che spiegare un'altra volta la stessa opinione, mantenendo la proposta di soppressione d'ogni vincolo di fedecommissario in Lombardia di cui agli articoli 608, 610 e relativi del codice austriaco. Relativamente poi alle province napoletane, ed alle leggi che sono in altri tempi da noi lontani emanate, ed alla giurisprudenza a dette leggi relativa, pure all'ufficio centrale, che ciò non possa trarre a conseguenza quando si tratta di fare una legge nuova.

Questa legge contiene una locuzione generale, precisa, indicante che si vogliono aboliti tutti i vincoli di fedecommissario; quindi pare che l'applicazione non possa essere nè dubbia nè difficile.

Nè dubbia o difficile riesci là dove prima d'ora sono aboliti gli stessi vincoli, con disposizioni del tutto simili alla presente.

Nelle antiche province colla legge del 18 febbraio 1851 lo svincolo dei fedecommissi è pronunziato in termini consimili a questi, e, che io mi sappia, non sorsero difficoltà d'interpretazione.

In molte altre province dello Stato, dirò meglio, in tutte le province dello Stato, tranne la Lombardia, sono aboliti i fedecommissi e, che io mi sappia, non sono sorti dubbii nè controversie salvo quelle che sono inevitabili nella applicazione ai fatti singoli; ma sul significato e sulla portata della legge non si sono intavolate controversie.

Per queste ragioni l'ufficio centrale non potrebbe incaricarsi di riferire nuovamente sopra materia che ha già inaturalmente trattata e riferita, tanto più a fronte della ampia, splendida e chiara discussione dell'articolo secondo della legge e degli emendamenti che ebbero luogo fin qui. Prego perciò il Senato di voler votare sopra gli emendamenti che furono presentati.

Senatore **Galvagno**. Mi rincresce veramente che l'ufficio centrale non voglia accettare il rinvio, perchè se lo accettasse, mi parrebbe che si metterebbe in grado di riassumere le cose stato discusse e rendere la questione assai più chiara. Per intendersi bisogna semplificare. Ora in questa materia che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo provvedere alla successione: dobbiamo bandire i vincoli esistenti, e stabilire che non si succeda più fedecommissariamente: qualunque caso è previsto dall'articolo 1, e credo d'averlo provato. Quali sono i vincoli che si debbono risolvere? sono quelli dei fedecommissi e de' maggioraschi. In Lombardia i fedecommissi che non si potevano creare senza l'autorità del Governo;

nelle province napoletane e siciliane, i maggioraschi.

Ma se noi vogliamo ora dichiarare risolti coll'articolo 2 anche i vincoli di sostituzione fedecommissaria, credo che andiamo incontro a gravi difficoltà, a meno che il signor Ministro dichiari che non applicherà poi l'art. 3, a tutti i fedecommissi compresi nell'art. 2, poichè se egli intende di applicare l'art. 3 a tutti i fedecommissi che egli vuole comprendere nell'art. 2, vi prometto che noi non faremo altro che creare un semenzaio di liti le quali sorgoranno immediatamente. Laddove nel mio sistema trattandosi di impedire solamente la sostituzione fedecommissaria, si vedrà all'epoca dell'apertura di ciascuna successione se certe disposizioni testamentarie avranno ancora o non la loro esecuzione a termini dell'articolo 1.

Questo è ciò che succedette all'epoca della pubblicazione del Codice Napoleone, e dappertutto dove fu pubblicato. Ma se noi vogliamo con una disposizione ordinare la liberazione de' beni i quali non abbiano un vincolo dipendente da vero fedecommissario o da vero maggiorasco, ma da qualunque sostituzione per poco fedecommissaria che sia, vi prometto che vi saranno nelle famiglie imbrogli immensi. Quindi se l'ufficio centrale persiste a non volere accettare l'invio, poichè quanto deve essere estesa la proibizione di succedere fedecommissariamente, tanto deve essere limitata l'immediata divisione de' beni, credo che per adottare il partito più sicuro convenga sopprimere le parole *o di qualsiasi altra disposizione fedecommissaria*, la quale soppressione viene suggerita dal Senatore De Foresta.

Presidente. Vi è una proposta di rinvio: questa proposta deve avere la sua evasione: chiedo all'ufficio centrale se in seguito alle nuove osservazioni del Senatore Galvagno e per la gravità della materia e de' varii interessi che vi sono implicati, persista nel ricusare di aderire al rinvio.

Senatore **Arnulfo**. L'ufficio centrale è dolente di dover persistere; al Senato non avrebbe da riferire salvo ciò che ha detto finora, il che non riuscirebbe che a ritardare la votazione: il Senato coll'accogliere o rigettare gli emendamenti, risolve tosto la questione.

Senatore **Ferrigni**. Il Senato ha la facoltà di aggiungere altri membri all'ufficio centrale, quindi la ragione adottata dal proproponente non mi sembra soddisfacente. Potrebbe l'aggiunta d'altri membri far cangiare d'avviso.

Senatore **Martinengo**. Io ritirerei la proposta di rinvio qualora fossero omesse le parole indicate dallo onorevole Senatore De Foresta, perchè resterebbe risolta la questione e potrebbesi quindi proporre dopo altro progetto di legge il quale avesse per iscopo speciale la abolizione di tutte queste istituzioni fedecommissarie, sia per cause pie, sia per altre linee limitate di famiglia.

Presidente. Rimane sempre la proposta del rinvio formolata dal Senatore Ferrigni: l'Ufficio Centrale persiste nel ricusare di aderire al rinvio per questa materia lungamente discussa?

Senatore **Nardelli**. Il rinvio all'Ufficio Centrale mi pare che non può portare ad alcun utile risultamento: bisognerebbe che il Senato pronunciasse prima in qual modo vuole che la legge sia formolata.

Spiego il mio concetto: è indispensabile determinare se nella locuzione dell'art. 2, vale a dire, dopo aver parlato dei fidecommissi e dei maggioraschi creati anteriormente alla presente legge, si voglia, o no estendere il precetto anche ai legati pii, ed ai benefici ecclesiastici.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Nardelli a non voler rientrare nella discussione.

Senatore **Nardelli**. Precisamente limitandomi al chiesto rinvio all'Ufficio Centrale onde formolare un articolo che raggiunga lo scopo, e nel fine di svolgere il mio concetto osservava che converrebbe che l'Ufficio Centrale avesse la prescienza del modo come il Senato vuole che sia regolata la questione; vale a dire, se deve o non deve essere esteso il divieto ai benefici, ed alle cappellanie. Pare per conseguenza che questo rimando all'Ufficio Centrale sarebbe un fuor d'opera, perchè l'Ufficio Centrale nulla di nuovo potrebbe proporre al Senato.

Senatore **Gallina**. Si pone la questione se abbia da rinviarsi all'Ufficio Centrale il progetto di legge per la compilazione di un nuovo articolo secondo. L'Ufficio non aderisce al rinvio.

Ciò non impedirebbe tuttavia per nulla che il Senato rimandasse il progetto all'Ufficio Centrale: ne abbiamo un recentissimo esempio nella discussione che ebbe luogo sul progetto di legge per l'istruzione elementare. L'Ufficio a cui era stato rinviato quello schema di legge persistè in quella medesima opinione che già aveva esposta e fu approvata. Così può avvenire pel caso presente. L'Ufficio Centrale può rivedere il progetto e persistere, se lo crede, nelle sue conclusioni. Ma trovo assolutamente inutile che si proceda in questo modo.

Parmi che si possa mettere ai voti il rinvio; il Senato si pronunzierà, e quando si pronunciasse in senso contrario al medesimo, si passi al voto degli emendamenti che furono precedentemente presentati.

Qui però è inutile la questione che si muove sul rinvio del progetto. L'Ufficio Centrale, malgrado tutta la discussione che ha avuto luogo, non si è ancor fatto persuaso della necessità della soppressione proposta dall'onorevole Senatore De Foresta; parmi adunque più semplice e più naturale che il Senato manifesti il suo voto sugli emendamenti che furono proposti, onde vedere quale di essi sarà per avere la preferenza.

Presidente. La prima proposta è quella del rinvio del progetto di legge all'Ufficio Centrale.

La metto ai voti.

(Non è approvata):

Vengono ora i due emendamenti proposti dai Senatori De Foresta e Poggi.

Siccome avevo già indicato, l'emendamento De Foresta è quello che più si allontanerebbe dal testo del progetto dell'Ufficio Centrale; tuttavia si può osservare che mettendo ai voti l'emendamento De Foresta, l'emendamento Poggi potrebbe poscia anche essere pregiudicato pel modo in cui è concepito.

Trattandosi di materia molto grave e delicata, interrogo il Senato a quale dei due emendamenti voglia dare la preferenza.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. Parmi che secondo le regole seguite nelle nostre discussioni, l'emendamento De Foresta debba avere la precedenza, per la gran ragione che si scosta maggiormente dal testo dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Trattandosi dunque di materia, come dicevo, delicata e grave, metto ai voti se si debba dare la preferenza all'emendamento del Senatore De Foresta, od a quello del Senatore Poggi.

Chi intende dare la priorità all'emendamento De Foresta, sorga.

(Il Senato approva).

L'emendamento del Senatore De Foresta, essendo oppressivo, come avvertiva, debbo metterlo ai voti non astrattivamente, ma indicando le parole che il signor Senatore De Foresta vuole sopprimere.

Chi sarà per l'emendamento non si alzerà, chi sarà contro si alzerà. Le parole che il Senatore De Foresta intende sopprimere sono le seguenti: *o di qualsiasi altra disposizione fidecommissaria.*

Chi intende approvare la conservazione di queste parole, vale a dire votar contro l'emendamento De Foresta voglia sorgere.

(Essendo dubbia la votazione, si fa la controprova).

Chi approva l'emendamento De Foresta, si rizzi.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo il quale rimane così concepito:

« Ogni vincolo dipendente da istituzioni di fidecommissi o di maggioraschi, creato anteriormente alla pubblicazione della presente legge, è sciolto. »

Chi intende approvare l'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

L'ora essendo tarda, il Senato credo vorrà consentire a che sia convocato domani alle due, per la continuazione di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).